



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA  
TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ  
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

UFFICIO VICO III

**Regolamento recante modalità e procedure per l'acquisizione in  
economia di lavori, servizi e forniture da parte del Dipartimento  
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei  
prodotti agroalimentari**

**TITOLO I  
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – di seguito denominato "Ispettorato" – per importi inferiori alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 28 del *Codice dei Contratti Pubblici*.

2. Il ricorso alle procedure di affidamento in economia deve trovare giustificazione nell'effettiva necessità, da parte dell'Ispettorato, di adottare procedure di spesa più snelle e semplificate per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di modico importo, e comunque non superiore ai limiti di cui agli articoli successivi, nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure ad evidenza pubblica potrebbe comportare un ingiustificato rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempo e risorse.

**Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Le disposizioni del presente Regolamento fanno espresso riferimento:  
- al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato "*Codice dei Contratti Pubblici*"), ed al relativo *Regolamento di esecuzione e attuazione*, emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA  
TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ  
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

UFFICIO VICO III

- alle disposizioni del Codice civile in materia di contratti, nonché alle vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili;  
- alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;  
- a tutte le altre leggi e atti aventi forza di legge inerenti alla materia oggetto del presente Regolamento.

2. In caso di abrogazione e/o modifica, totale o parziale, delle disposizioni che disciplinano la predetta materia, anche le disposizioni del presente Regolamento, che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e/o automaticamente sostituite da quest'ultima.

**Art. 3 –PRINCIPI GENERALI**

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che le procedure di affidamento in economia di lavori, servizi e forniture da parte dell'Ispettorato, vengano espletate nel rispetto dei principi:

- a) generali dell'ordinamento comunitario e nazionale;
- b) di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 2 del *Codice dei Contratti Pubblici*;
- c) di legalità e tutela dei lavoratori;
- d) di ecocompatibilità e sostenibilità ambientale.

2. L'Ispettorato può stipulare tutte le tipologie di contratti funzionali al perseguimento dei propri interessi, anche se non espressamente previste dall'ordinamento vigente, purché non esplicitamente vietate da norme imperative, ai sensi dell'art. 1322, comma 2, del Codice civile.

3. L'Ispettorato può liberamente definire il contenuto delle clausole contrattuali che meglio soddisfino i propri interessi, purché non esplicitamente vietate da norme imperative, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, del Codice civile.

4. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi espressi al netto degli oneri fiscali (IVA).



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA  
TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ  
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

UFFICIO VICO III

5. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi che comprendano lavori, si applica la normativa relativa agli appalti pubblici di lavori, qualora questi ultimi assumano rilievo economico superiore al cinquanta per cento del valore dell'appalto. Tale disposizione non si applica qualora i lavori abbiano un carattere meramente accessorio e strumentale rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.

6. Nessuna prestazione di lavori, servizi e forniture di beni può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

**Art. 4 – ORGANI RESPONSABILI**

1. Il ricorso alle procedura in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, è disposto dal Responsabile del procedimento, che:

- per l'Amministrazione centrale, è individuato nella persona dell'Ispettore Generale Capo, che può a sua volta delegare tali funzioni al Dirigente della competente Direzione Generale;
- per gli uffici ed i laboratori periferici, in persona dei rispettivi Direttori, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 908/1960.

2. Prima dell'avvio della procedura di affidamento in economia, il Responsabile del procedimento, come innanzi individuato, determina o decreta di contrarre, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del *Codice dei Contratti Pubblici*, indicando:

- a) le motivazioni a sostegno del ricorso a siffatta procedura;
- b) la procedura prescelta per l'individuazione del contraente;
- c) in quale tipologia di spese, prevista nel presente Regolamento, rientri l'acquisizione;
- d) la tipologia di contratto prescelta e le sue principali clausole, con particolare riferimento a quelle poste a tutela degli interessi dell'Ispettorato;
- e) il capitolo di imputazione della spesa.

3. Qualsiasi acquisizione deve in ogni caso perseguire l'obiettivo del massimo contenimento della spesa, la corretta gestione delle risorse finanziarie assegnate e il rispetto dei vincoli di bilancio.

**Art. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE IN  
ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA  
TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ  
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

UFFICIO VICO III

1. Le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, come disciplinate dal presente Regolamento, possono essere effettuate:

a) in amministrazione diretta:

in tal caso, l'Ispektorato effettua le acquisizioni per mezzo di proprio personale dipendente e/o eventualmente assunto per l'occasione, utilizzando mezzi propri e/o appositamente acquistati e/o noleggiati ed acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie per le predette acquisizioni;

b) mediante cottimo fiduciario:

a seguito di affidamento a soggetti esterni, attraverso procedure negoziate.

**TITOLO II  
ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA**

**Art. 6 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a €200.000,00 e devono rientrare nelle seguenti categorie generali:

a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali e dei relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, concessi in uso governativo all'Ispektorato e da questo adibiti a sede dei propri uffici centrali e periferici;

b) lavori di manutenzione, adattamento e riparazione dei locali e dei relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, condotti in locazione passiva o in comodato gratuito dall'Ispektorato e da questo adibiti a sede dei propri uffici centrali e periferici, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario e/o comodatario;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone e/o cose, a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, quando l'esigenza sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA  
TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ  
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

UFFICIO VICO III

realizzarle con le forme e le procedure ordinarie di cui agli articoli 55, 121 e 122 del *Codice dei Contratti Pubblici*;

d) lavori per i quali siano stati infruttuosamente esperite le ordinarie procedure di gara;

e) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

f) lavori che non possano essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

g) lavori necessari per la compilazione di progetti;

h) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità e urgenza di completare i lavori.

2. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

3. Il verbale, compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato, è trasmesso, unitamente ad una perizia estimativa, alla stazione appaltante, per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

4. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che per primo si rechi sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al capoverso precedente, l'immediata esecuzione dei lavori, entro il limite di € 200.000,00 o comunque di quanto ritenuto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

5. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici, individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.

6. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di accordo preventivo, si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010.

7. Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento o il tecnico compila una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante, che provvede alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori.

8. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA  
TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ  
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

UFFICIO VICO III

9. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rivelasse insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione ad eccedere l'importo di spesa originariamente preventivato.
10. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare l'importo di €200.000,00.

**Art. 7 –ESECUZIONE DI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

1. Possono essere eseguiti in amministrazione diretta tutti i lavori elencati al comma 1 dell'articolo precedente, anche se per la loro definizione ed esecuzione si rendesse eventualmente necessario redigere degli specifici elaborati grafici e/o prestazionali.
2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a €50.000,00.
3. Il responsabile del procedimento organizza ed esegue i lavori per mezzo di personale dipendente e/o appositamente assunto. Egli provvede, altresì;
- a) all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera;
  - b) a controllare che l'intervento sia eseguito a regola d'arte;
  - c) al pagamento di quanto dovuto alle maestranze interne e/o appositamente assunte;
  - d) alla liquidazione dei lavori, previa verifica della conformità dei documenti presentati dai fornitori (fatture, bolle di consegna ecc.) agli ordini di acquisto e sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori.

**Art. 8 –ESECUZIONE DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO**

1. Per lavori di importo pari o superiore a €40.000,00 e fino ad €200.000,00, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. L'esito dei predetti affidamenti è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA  
TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ  
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

UFFICIO VICO III

2. Per lavori di importo inferiore a € 40.000,00, in alternativa alla procedura innanzi descritta, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. Tuttavia, anche in tale ipotesi, la stazione appaltante è tenuta a seguire una procedura che rispetti il principio della non discriminazione e della par condicio, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di motivare la scelta di affidare l'appalto senza alcun confronto tra concorrenti diversi.

3. L'affidatario di lavori in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

4. L'atto di cottimo deve indicare:

- a) il codice identificativo gara (CIG);
- b) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- c) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- d) le condizioni di esecuzione;
- e) il termine di ultimazione dei lavori;
- f) le modalità di pagamento;
- g) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del *Codice dei Contratti Pubblici*;
- h) le garanzie a carico dell'esecutore;
- i) l'obbligo per l'appaltatore di assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- j) il riferimento agli obblighi di rintracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010.

5. Per i lavori d'importo inferiore a € 20.000,00, il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o del preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviata all'amministrazione; per importi pari o superiori alla predetta soglia viene stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata, anche non autenticata.

6. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o ad omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non sia stato disposto un accantonamento per lavori in economia,



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA  
TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ  
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

UFFICIO VICO III

questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo agli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

7. I lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario sono contabilizzati, a cura del direttore dei lavori, su un apposito registro, ove vengono annotati quali risultanti dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

8. I lavori sono liquidati dal responsabile del servizio, in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori.

9. Per lavori d'importo superiore a € 30.000,00 è in facoltà dell'amministrazione, dietro apposita richiesta da parte dell'impresa, disporre pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori.

10. È vietata la corresponsione di acconti.

11. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori, in cui vengano indicati:

- a) le date di inizio e fine dei lavori;
- b) le eventuali perizie suppletive;
- c) le eventuali proroghe autorizzate;
- d) le assicurazioni degli operai;
- e) gli eventuali infortuni;
- f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
- g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
- h) le eventuali riserve dell'impresa;
- i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

12. Il conto finale dei lavori fino a € 20.000,00, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità, può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a) e g) del precedente capoverso.

**TITOLO III  
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI E FORNITURE**





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA  
TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ  
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

UFFICIO VICO III

**Art. 9 –DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei servizi e forniture di seguito indicati, sia in amministrazione diretta che a cottimo fiduciario, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario di cui all'art. 28, lettera a), del *Codice dei Contratti Pubblici*, attualmente pari ad € 125.000,00 oltre I.V.A., è ammesso nelle seguenti ipotesi:

- a) partecipazione ed organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, cerimonie, *focus group* e altre manifestazioni culturali e/o scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione appaltante, comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
- b) spese per la locazione passiva – di natura transitoria e temporanea – di locali attrezzati per l'espletamento di concorsi pubblici e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, cerimonie e altre manifestazioni culturali e/o scientifiche connesse ai compiti istituzionali, quando non siano disponibili idonei locali di proprietà dell'Amministrazione appaltante;
- c) spese di rappresentanza e per l'acquisto di omaggi e regalie di rappresentanza, di medaglie, nastri, distintivi, croci di anzianità, diplomi, bandiere e oggetti per premiazioni; spese per l'informazione, pubblicità e propaganda istituzionale, attuata anche mediante la realizzazione e la diffusione a mezzo stampa, radio, televisione e cinematografia, di testi, opuscoli e servizi; pubblicazione dei bandi di gara e di concorso a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione; spese relative a solennità militari, a feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie; spese per il benessere del personale; spese per l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attività di rappresentanza;
- d) servizi di traduzione e interpretariato, nonché di copia, catalogazione, trascrizione, correzione bozze e sbobinatura di testi, realizzazione di disegni e di elaborati tecnici, nei casi in cui l'Amministrazione appaltante non possa provvedervi col proprio personale;
- e) corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, indetti da enti ed istituti pubblici e privati, nonché da altre amministrazioni pubbliche;
- f) abbonamenti e/o acquisti di giornali, libri, materiale didattico e pubblicazioni in generale ed a carattere giuridico/tecnico/scientifico, anche su supporto digitale e per via telematica;
- g) servizi finanziari, bancari, assicurativi, legali e notarili;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA  
TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ  
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

UFFICIO VICO III

- h) servizi di stampa, tipografia, litografia, eliografia, copisteria fotografia, grafica e rilegatura, nei casi in cui l'Amministrazione appaltante non possa provvedervi col proprio personale;
- i) acquisto di materiale di cancelleria e informatico, stampati (incluse le buste e le cartoline per la notifica degli atti giudiziari), timbri, carte e valori bollati;
- l) acquisto e/o noleggio e/o leasing di personal computers, portatili, stampanti, palmari, fotocopiatrici e altro materiale informatico, inclusi programmi e software, e relativi servizi di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria; beni e apparecchi per la telefonia fissa e mobile, televisori, videoregistratori, videoproiettori, riproduttori CD, DVD ecc; navigatori satellitari;
- m) acquisto e/o noleggio e/o leasing di apparecchiature e attrezzature scientifiche e da laboratorio, e relativi servizi di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
- n) acquisto di prodotti chimici, diagnostici, reagenti e di altri materiali di consumo da laboratorio (vetreria, gas tecnici ecc.); acquisto di materiali per il campionamento (bottiglie, flaconi, sacchi, spago, piombi, ecc.);
- o) acquisto di mobili, arredi e complementi d'arredo, utensili, macchine, climatizzatori e di altre attrezzature per ufficio, e relativi servizi di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria; acquisto di materiale edile, elettrico, idraulico, meccanico e di ferramenta in generale; acquisto e/o noleggio di utensili da lavoro;
- p) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e apparecchiature telefoniche, elettroniche, di climatizzazione, antincendio, antintrusione, audiovisive, di amplificazione e diffusione sonora ecc.;
- q) indumenti per il personale dipendente, inclusi i dispositivi di protezione individuale; servizi di guardaroba, lavatura, stiratura e riordino di capi di vestiario;
- r) spese per il consumo di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, telefonia e trasmissione dati; canoni per apparecchi radiofonici, televisivi, telefax, trasmissione dati, trasmissione voce via etere e ponte radio e telefonici, e relative spese di allacciamento o installazione;
- s) spese postali e telegrafiche; servizi di trasporto, spedizione, imballaggio, trasloco, magazzinaggio e facchinaggio; spese per l'espletamento di pratiche doganali e similari;
- t) servizi di autotrasporto, taxi e agenzie di viaggio;
- u) pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione, anche a carattere straordinario, degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi; smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA  
TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ  
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

UFFICIO VICO III

acquisto di materiale vario per la pulizia e il decoro degli uffici (prodotti igienico-sanitari, disinfettanti, detersivi, saponi ecc.);

v) spese per servizi di sicurezza, vigilanza, sorveglianza, controllo e guardiana diurna e notturna di beni immobili, mobili e apparecchiature;

w) spese per l'adeguamento dei luoghi di lavoro alle vigenti normative in materia di sicurezza, incluso l'acquisto del relativo materiale (cassette di pronto soccorso, estintori ecc.);

x) spese per l'effettuazione di ricerche, indagini, studi, rilevazioni, perizie di stima e consulenze specialistiche (tecniche, scientifiche, economiche, amministrative ecc.); spese per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo di opere pubbliche;

y) acquisto e/o noleggio di autoveicoli, pezzi di ricambio, pneumatici, combustibili e lubrificanti, e relativi servizi di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria; servizi di immatricolazione e radiazione dai pubblici registri; pagamento tasse di possesso ecc.;

z) qualsiasi altra fornitura o servizio, oltre a quelli innanzi elencati, purché necessari ad assicurare il normale funzionamento dell'Amministrazione appaltante.

2. Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione, anche parziale, di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

**Art. 10 – AFFIDAMENTO MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA**



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA  
TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ  
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

UFFICIO VICO III

1. Il ricorso all'acquisizione di servizi e forniture mediante amministrazione diretta soggiace alle medesime disposizioni dettate in materia di cottimo fiduciario, di cui agli articoli seguenti, fatti salvi gli adattamenti del caso.

**TITOLO IV  
AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO**

**Art. 11 – DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Fermi restando gli obblighi di adesione alle Convenzioni Consip attive od al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), l'affidamento di servizi e forniture con la procedura del cottimo fiduciario, per importi pari o superiori a €20.000,00 e fino alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del *Codice dei Contratti Pubblici*, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

2. Si può prescindere dalla richiesta di più preventivi, con conseguente possibilità di affidamento diretto:

a) nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;

b) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 20.000,00, con esclusione dell'I.V.A. Tuttavia, anche in tali ipotesi, la stazione appaltante è tenuta a seguire una procedura che rispetti il principio della non discriminazione e della par condicio, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di motivare la scelta di affidare l'appalto senza alcun confronto tra concorrenti diversi.

3. La lettera d'invito, da inoltrare agli operatori economici con qualsiasi mezzo idoneo (telegramma, telefax, posta elettronica certificata ecc.), deve contenere:

a) il codice identificativo gara (CIG);

b) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'I.V.A.;

c) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA  
TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ  
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

UFFICIO VICO III

- d) il termine di presentazione delle offerte;
- e) il periodo, in giorni, di validità delle offerte stesse;
- f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- g) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- h) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i) l'eventuale clausola con la quale l'Ispettorato si riserva la facoltà di non procedere, ovvero di procedere all'aggiudicazione, nel caso di un'unica offerta valida pervenuta;
- j) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del *Codice dei Contratti Pubblici* e del suo *Regolamento di attuazione ed esecuzione*;
- k) l'obbligo per l'offerente di dichiarare, nell'offerta, di assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- l) le modalità e i termini di pagamento;
- m) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- n) l'obbligo per l'appaltatore di assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- o) il riferimento agli obblighi di rintracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010;
- p) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'affidamento.

4. Alla lettera di invito può essere allegato uno specifico capitolato o disciplinare tecnico con l'indicazione di ulteriori patti e condizioni prescritte.

5. Per affidamenti di importi inferiori a €20.000,00, si può omettere di richiedere, nella lettera d'invito gli elementi di cui al precedente comma 3, lettere c), j) ed m).

**Art. 12 – ESAME DELL'OFFERTA**



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA  
TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ  
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

UFFICIO VICO III

1. L'aggiudicazione avviene in base ad uno dei seguenti criteri, espressamente indicati nella lettera d'invito:

- migliore offerta economica, risultante dal prezzo più basso offerto o dal maggior ribasso percentuale sull'importo a base di gara eventualmente indicato;
- offerta economicamente più vantaggiosa, quando sia necessario assicurare la qualità degli affidamenti attraverso la valutazione di una pluralità di elementi, individuati in funzione della natura della prestazione, quali, ad esempio: prezzo, caratteristiche estetiche o funzionali, qualità della prestazione, modi e tempi di consegna/esecuzione, costo di utilizzazione, certificazioni di qualità, assistenza tecnica ecc.

2. In entrambi i casi innanzi riferiti, i preventivi acquisiti sono esaminati da un'apposita commissione, nominata con provvedimento dell'Ispettore Generale Capo e composta da un funzionario assegnato ai servizi amministrativo-contabili e da altri due funzionari, oltre ad un membro supplente.

3. La commissione, applicando i predetti criteri per la valutazione delle offerte, redige e sottoscrive un apposito verbale, contenente le seguenti informazioni:

- oggetto e valore del contratto;
- nomi degli operatori economici invitati/offerenti;
- nome degli offerenti esclusi e motivi dell'esclusione;
- nome dell'impresa che ha presentato la migliore offerta e motivi della scelta;
- motivazione dell'eventuale mancata aggiudicazione.

**Art. 13 –AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

1. L'aggiudicazione e la conseguente stipula avviene ad opera del Responsabile del Procedimento, a seguito dell'esito positivo delle verifiche prescritte dalla normativa vigente.

2. L'affidatario di servizi e forniture deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

3. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato con scrittura privata, che può consistere anche in un apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, riportante gli stessi contenuti previsti dalla lettera d'invito.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA  
TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ  
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

UFFICIO VICO III

4. Per affidamenti di importo pari o superiori a €20.000,00, e fino alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del *Codice dei Contratti Pubblici*, il Responsabile del procedimento ne dispone la pubblicazione dell'esito sul profilo di committente dell'Ispettorato.
5. Tutte le eventuali spese di contratto sono a carico dell'impresa affidataria.

**TITOLO V  
ALTRE DISPOSIZIONI**

**Art. 14 – GARANZIE**

1. Per affidamenti di importo inferiore a € 20.000,00, le imprese aggiudicatarie sono di norma esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui infra, salvo che particolari circostanze non ne facciano ritenere opportuna la costituzione.
2. A garanzia della serietà dell'offerta, contestualmente alla presentazione della stessa e nei modi previsti dalla legge, può essere richiesta la prestazione di una cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo a base di gara.
3. Tale cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto/lettera d'ordine da parte dell'aggiudicatario, mentre ai non aggiudicatari è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
4. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, all'impresa affidataria può essere richiesta una garanzia fideiussoria, da prestarsi nei modi di legge, sino a un massimo del 10% (dieci per cento dell'importo di aggiudicazione).
5. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. La garanzia viene svincolata all'atto dell'esecuzione del collaudo, con esito positivo, ovvero al rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione.

**Art. 15 – VERIFICA DELLA PRESTAZIONE**



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA  
TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ  
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

UFFICIO VICO III

1. I servizi e le forniture acquisiti devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione.
2. Il collaudo dei predetti beni e servizi è eseguito da impiegati appositamente nominati dal responsabile del procedimento, e non può essere effettuato da funzionari che abbiano preso parte al relativo procedimento di acquisizione.

**Art. 16 – PAGAMENTI**

1. Salvo diversa pattuizione, i pagamenti sono disposti entro sessanta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.
2. Il Responsabile del procedimento, ovvero il funzionario all'uopo delegato, oltre a verificare la corrispondenza delle fatture alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite, verifica che le stesse siano state emesse nei modi prescritti e con applicazione dei prezzi e/o tariffe convenute.
3. In ogni caso, i pagamenti sono subordinati al rispetto degli obblighi di cui alle seguenti disposizioni normative:
  - art. 3 della legge n. 131/2010 e successive modifiche o integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 e relative circolari esplicative, in ordine alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  - art.48 bis del D.P.R. n. 602/73 e relative circolari esplicative, in caso di pagamenti di importo pari o superiori ad €10.000,00, con esclusione dell'I.V.A.

**ART. 17 – INADEMPIENZA CONTRATTUALE**

1. In caso di inadempienza contrattuale imputabile all'impresa aggiudicataria, si applicano le penali stabilite nel contratto o nella lettera d'ordine.
2. Al ricorrere dei presupposti, l'Ispettorato ha diritto di avvalersi del deposito cauzionale, se prestato, che l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare nel termine prefissato.





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA  
TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ  
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

UFFICIO VICO III

3. L'Amministrazione, dopo formale ingiunzione, effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione della fornitura o del servizio, in tutto o in parte, a spese dell'impresa, salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento.

4. In caso di inadempimento grave, l'Amministrazione può altresì procedere, previa denuncia scritta, alla risoluzione del rapporto negoziale, fatto sempre salvo il risarcimento dei danni subiti.

**ART. 18 – SUBAPPALTO**

1. È vietato il subappalto degli affidamenti di cui al presente Regolamento, a meno che non sia espressamente autorizzato dall'Ispettorato, previa verifica, nei confronti delle ditte subappaltatrici, del possesso di tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti.

**ART.19 - ALBO FORNITORI**

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'Albo:

- a) dei fornitori di beni che intendano essere invitati alle procedure negoziate, suddiviso per categorie merceologiche funzionali ai propri fabbisogni;
- b) dei prestatori di servizi che intendano essere invitati alle procedure negoziate, suddiviso per categorie merceologiche funzionali ai propri fabbisogni;
- c) delle imprese che intendano essere invitate alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario, suddiviso per categorie di lavori funzionali ai propri fabbisogni.

2. L'iscrizione in tale Albo non è condizione necessaria per la partecipazione agli affidamenti in economia banditi dall'Ispettorato, potendo gli operatori da invitare essere individuati e/o integrati mediante l'espletamento di indagini di mercato.

Roma, oggi \_\_\_\_\_ -

**L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
Dr. Giuseppe SERINO**